

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1470)

ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1970

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

Comunicate alla Presidenza il 10 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1470 concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Emilia-Romagna, si comunica

che dal Presidente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 4 marzo 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1470.

f.to: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 1.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'Emilia-Romagna è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni, entro l'unità della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme del presente Statuto ».

Art. 4.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione, quale soggetto della programmazione, partecipa con proprie autonome proposte, indicazioni e iniziative alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale, ispirandosi alla necessità di superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno ».

Art. 12.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei tre Segretari, si procede con tre votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto dalla maggioranza dei consiglieri ».

Art. 28.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo con votazione palese con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta dei voti. La votazione è segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri ».

Art. 29.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La votazione è segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri ».

Art. 32.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito a proposta di revoca, approvata a votazione palese dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione è segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri ».

Art. 43.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il testo della legge è preceduto dalla formula: " Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ". Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 41 la formula è così modificata: " Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga " ».

*Il: « TITOLO V***RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI »**

è anteposto all'articolo 53.

Art. 54.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per il decentramento delle funzioni amministrative possono essere istituiti, con

legge regionale, circondari la cui estensione territoriale può corrispondere a quella dei comprensori ».

Art. 58.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione esercita il controllo di legittimità sugli atti — compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate — delle province, dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'articolo 130, primo comma, della Costituzione ».

Il secondo comma è sostituito del seguente:

« Il controllo di merito sugli atti degli enti locali nello svolgimento delle funzioni proprie e delegate dalla Regione è esercitato mediante richiesta motivata di riesame ai sensi dell'articolo 130, secondo comma, della Costituzione ».

Art. 61.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione con deliberazione consiliare, su proposta della Giunta, può conferire incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi dell'amministrazione regionale o per lo svolgimento di compiti speciali ».

Art. 65.

Il settimo comma è soppresso; il suo testo è collocato al posto dell'articolo 66 che viene soppresso:

Art. 66.

Soppresso e sostituito dal seguente:

« L'esercizio provvisorio del bilancio può essere deliberato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a tre mesi ».